

Relazione istruttoria in ottemperanza a ordine di servizio 2/2022 del 26.4.22

Lite n. 339/2023 GG

Autorità giurisdizionale adita: Tribunale di Torino – Sezione Lavoro

Ricorrente: [REDACTED]

Resistente: Comune di Torino

Oggetto del contendere:

Con ricorso ex art. 414 cpc avanti il Tribunale di Torino - sezione lavoro - il sig. [REDACTED] ha chiesto al Comune di Torino il rimborso delle spese legali che aveva sostenuto nel procedimento penale R.G. 23292/2017 a suo carico nel quale si contestava l'assenza ingiustificata dal servizio e conclusosi con la sentenza n. 710 del 16/02/2021 di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Parte ricorrente ha ritenuto illegittimo il diniego opposto dalla Città al rimborso delle spese legali sostenute nell'abito del procedimento penale, affermando che la situazione di conflitto di interesse sollevata dall'Amministrazione avrebbe dovuto essere valutata in relazione alla situazione emergente al momento dell'apertura del procedimento penale e non solo, in via potenziale, sulla base di un conflitto apparente con riferimento alla fattispecie astratta di reato contestata al lavoratore.

Esito della lite:

Con sentenza n. 1325/2024, pubblicata in data 17/07/2024, il Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, ha condannato la Città al pagamento in favore del sig. [REDACTED] della somma di € 21.091,97, oltre interessi, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale, nonché alla rifusione delle spese processuali del presente giudizio liquidate in € 4.216,00, oltre 30% ex art. 4, comma 1bis, DM 55/2014, spese forfettarie 15%, IVA, CPA e contributo unificato.

Il Giudice nelle motivazioni ha ritenuto che *“non può essere consentito all'amministrazione, ove tenuta al rimborso ex post, porre veti sulla scelta effettuata sottraendosi all'obbligo, sorto in conseguenza dell'esito del procedimento favorevole al proprio dipendente”*, aggiungendo che: *“Deve ritenersi che alla controversia sia direttamente applicabile il CCNL 2019-2021”* *“...”* *“Pertanto, pur essendo evidente già solo alla lettura del capo di imputazione sopra riportato che il procedimento penale de quo abbia riguardato fatti che, tramite una valutazione ex ante, potevano integrare un'ipotesi di conflitto di interessi, si ritiene che ai fini della presente decisione sia superflua ogni valutazione in merito al menzionato conflitto, posto che la domanda giudiziale è inerente all'accesso al rimborso di cui all'art. 59 comma 2 CCNL, e non al patrocinio anticipato”*.

Ha poi concluso: “*Nel caso in esame il Giudice penale ha attestato – con accertamento incontrovertibile in questa sede – il rapporto di stretta dipendenza tra i fatti contestati e lo svolgimento della pubblica funzione. Gli accertamenti in fatto compiuti dal Tribunale non solo consentono di escludere che il ricorrente stesse svolgendo attività contrarie alla sua pubblica funzione ma, addirittura, comportano che, in entrambi gli episodi in cui gli viene contestata l’assenza dal luogo di lavoro, il ricorrente stesse in realtà regolarmente svolgendo le proprie pubbliche funzioni.*”

Deve pertanto essere affermato l’obbligo per la parte convenuta di erogare il rimborso delle spese di difesa sostenute dal ricorrente”.

Conseguentemente la Città è stata anche condannata alla refusione delle spese legali come di seguito specificate.

Voci di spesa liquidate nella sentenza n. 1325/2024:

Rimborso spese legali fase sommaria (ord. 22/07/2021):	€ 4.2016,00
Aumento 30% art. 4, comma 1 bis, DM 55/2014:	€ 1.264,80
Spese generali (15%)	€ 822,12
C.P.A. (4%)	€ 252,12
IVA 22%	€ 1.442,11
Rimborso contributo unificato:	€ 118,50
<u>Totale generale</u>	<u>€ 8.115,65</u>

Torino lì, 23 luglio 2024

Avv. Giuseppina Gianotti